

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2020

160/2020/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1110^a del 12 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 (di seguito: d.l. 18/2020);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 155/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 155/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 257/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 257/2018/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 21 luglio 2017, DSAI/28/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/28/2017/eel).

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla società (prot. Autorità 25154 del 13 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della società medesima. Pertanto, con deliberazione 155/2017/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’art. 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello di singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultano avere alterato i prezzi di mercato;

- ii) ordinato alla società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 155/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/28/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che erano state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società di gran lunga superiore alla *performance* del settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/28/2017/eel.
- 5. Con deliberazione 257/2018/E/eel l'Autorità, in considerazione della irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della citata deliberazione 155/2017/E/eel, ha confermato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.
 - 6. Avverso le predette deliberazioni dell'Autorità, la società ha proposto ricorso giurisdizionale, respinto con sentenza del Tar Lombardia. Detta sentenza è stata appellata dalla società ed il giudizio è attualmente pendente al Consiglio di Stato.
 - 7. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato documentazione difensiva.
 - 8. Con nota 3 febbraio 2020 (prot. Autorità 3652), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
 - 9. Con nota 17 marzo 2020 (prot. Autorità 9758) la società ha trasmesso la memoria di replica, con allegata documentazione.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

- 10. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire

tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l’impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo dispone in aggiunta che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*”. La “*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*” del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).

11. A livello di *settlement*, nell’ambito del singolo contratto di dispacciamento, l’energia elettrica che l’utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull’utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l’energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell’utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).
12. Del resto, l’obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l’utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all’Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
13. Con deliberazione 444/2016/R/eel l’Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all’Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).

Argomentazioni della società

14. Nella memoria difensiva 17 marzo 2020 (prot. Autorità 9758) sopra citata, la società - dopo aver preliminarmente evidenziato lo sforzo fatto, in piena emergenza da Covid-19, al fine di presentare le proprie difese nei termini previsti e non rallentare il presente procedimento - svolge le proprie difese sulla base del presupposto che la stessa non avrebbe posto in essere alcuna condotta sanzionabile e mancherebbero, in ogni caso, i presupposti per una sanzione. Dunque, a parere della società, il procedimento andrebbe archiviato o, in subordine, l'eventuale sanzione andrebbe determinata applicando il potere sanzionatorio nella misura più ridotta possibile.
15. A sostegno della suddetta tesi la società rileva le ridotte dimensioni nel mercato elettrico della stessa, peraltro quale unità non abilitata (che quindi non può operare nel MSD), e la localizzazione della gran parte dei relativi clienti nella Zona Centro Sud; pertanto essa non sarebbe stata nelle condizioni di incidere in alcun modo sulle dinamiche di formazione dei corrispettivi di sbilanciamento, i quali, oltretutto sarebbero anche collegabili a comportamenti non prevedibili degli utenti finali o delle unità che utilizzano fonti non rinnovabili. Di conseguenza, l'irrogazione di una eventuale sanzione basata sul mero scostamento dai programmi vincolanti "con significativo incremento dei corrispettivi di sbilanciamento" determinerebbe, a detta della società, un ingiustificato automatismo sanzionatorio, fondato su un presupposto erroneo.
16. La società lamenta, inoltre, la violazione dei principi di legalità e irretroattività e sostiene l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito (e, dunque, di uno dei presupposti per l'irrogazione della sanzione) in quanto, al verificarsi delle condotte contestate, non era individuabile la regola da rispettare e la sanzione da applicare in caso di relativa violazione. Al riguardo, la società rileva che la soglia massima di tolleranza del 30% è stata stabilita dall'Autorità con deliberazione 444/2016/R/eel che apporta modifiche alla deliberazione 111/2006 con decorrenza 1 agosto 2016 e dunque successivamente al verificarsi delle condotte contestate.
17. Nel prosieguo della propria difesa, la società evidenzia come la stessa sia divenuta operativa come utente del dispacciamento proprio dal 1 gennaio 2015, inizio del periodo di osservazione, e, pertanto, sarebbe stata priva di esperienza pregressa in un settore caratterizzato da un elevato tecnicismo, in cui è richiesta una non facile attività di programmazione e dove eventuali margini di errore nella corretta definizione dei programmi devono, a suo dire, ritenersi fisiologici, almeno per gran parte del periodo di contestazione. Al riguardo, viene presentato e illustrato un grafico rappresentativo dell'evoluzione del portafoglio dei clienti della società, da cui si evincono variazioni sia nella tipologia dei clienti che nella quantità dei consumi. Vengono inoltre indicate le ragioni della situazione di grande indeterminatezza, che avrebbero portato la società a variare la tipologia dei clienti (da una utenza prevalentemente industriale ad una interamente domestica): le criticità nella valutazione del profilo mensile dei clienti (tra cui il fatto che la profilazione di consumo dei clienti era nota alla società solo alla fine del mese successivo al prelievo e dunque l'analisi sugli errori di profilazione a posteriori non consentivano la

correzione né nel mese di riferimento, né in quello successivo), la mancata comunicazione per tempo della variazione dei comportamenti da parte dei clienti (con conseguenze analoghe), la variazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature installate dai clienti stessi che può determinare conseguenze significative per la profilazione.

18. La società, inoltre, contesta la ricostruzione dello sbilanciamento da parte dell’Autorità su base oraria, che non risponderebbe a criteri di logicità e proporzionalità, ciò che sarebbe ancora più evidente nelle zone con portafoglio ridotto in cui le modifiche dei comportamenti di (pochi) clienti finali possono determinare più facilmente oscillazioni significative rispetto ai programmi.
19. Da ultimo, la società svolge le proprie osservazioni sulla quantificazione della eventuale sanzione, con argomentazioni riferibili ai profili della *gravità della violazione* e della *personalità e condizioni economiche dell’agente*.
20. In particolare, la società evidenzia di non essere mai stata in passato destinataria di provvedimenti sanzionatori e di essersi subito adeguata alla disciplina introdotta con deliberazione 444/2016/R/eel sopra citata, deliberazione che, sostiene la società, avrebbe dimostrato, con la fissazione della soglia di tolleranza, l’assenza di collegamento tra il fenomeno degli sbilanciamenti effettivi e l’*uplift*. Dunque, la condotta contestata non avrebbe inciso negativamente sugli interessi della collettività.
21. La società, inoltre, rinvia alla relazione del proprio commercialista, allegata alla memoria difensiva, per gli aspetti relativi alle proprie condizioni economiche. Nel predetto documento viene evidenziato come il fatturato e gli utili della società siano in costante e continua diminuzione negli anni successivi al 2016 ed indicate le altre informazioni di natura economico-finanziaria in ragione delle quali, secondo l’autore della relazione, l’irrogazione della sanzione da parte dell’Autorità comprometterebbe irrimediabilmente l’equilibrio economico-finanziario della società stessa, con conseguenze particolarmente negative anche sotto il profilo dell’adozione di misure di contenimento dei costi attraverso la riduzione della linea produttiva e la contrazione del numero degli occupati. In particolare alla società verrebbe a mancare la liquidità necessaria per assolvere agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei fornitori per il periodo 2020/2021 (dal momento che il versamento agli stessi di quanto dovuto precede la riscossione dell’importo in bolletta, peraltro già gravemente compromessa dall’emergenza epidemiologica in atto in considerazione della tipologia di clientela della società, appartenente ai settori più colpiti), al debito IVA nei confronti dell’Erario - pari a circa euro 3.015.898 - ed alle rate dei piani di rateizzo concordati con gli istituti bancari a fronte di una esposizione debitoria per la complessiva somma di euro 13.268.132 alla data del 31 dicembre 2019.

Valutazione delle argomentazioni della società

22. Risulta privo di fondamento quanto sostenuto dalla società circa l’impossibilità della stessa di incidere sulle dinamiche di formazione dei corrispettivi di sbilanciamento, in considerazione delle proprie dimensioni ridotte nel mercato elettrico e della

particolare localizzazione dei propri clienti. Al riguardo, si osserva preliminarmente che detta circostanza poteva avere rilievo ai fini del provvedimento prescrittivo, ed in tale sede risulta essere stata considerata, dal momento che le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base del comportamento medio degli operatori del settore, ivi inclusi utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione comparabile a quello della società, ma non incide sull'*an* del provvedimento sanzionatorio, dal momento che il presente procedimento attiene la violazione di un provvedimento dell'Autorità, nella fattispecie, la violazione dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, e dunque un illecito di condotta, non rilevando per la configurazione dell'illecito gli effetti pregiudizievoli determinati sul mercato dalla condotta del singolo utente del dispacciamento.

23. Con riferimento alla doglianza relativa alla violazione del principio di legalità e del divieto di retroattività, si rileva che la stessa è infondata dal momento che la norma violata preesisteva alla condotta contestata. Infatti, l'obbligo di definire programmi di immissione e prelievo secondo principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza era già stabilito dal comma 6 dell'articolo 14 della deliberazione 111/2006, certamente in vigore al momento del verificarsi dei fatti oggetto di contestazione. Detta disposizione stabilisce una regola di comportamento che integra e definisce l'oggetto dell'esatto adempimento delle obbligazioni che gli utenti del servizio assumono nei confronti di Terna con la conclusione del contratto di dispacciamento. Di conseguenza, la circostanza che la soglia di tolleranza del 30% sia stata determinata successivamente alla condotta contestata (con deliberazione 444/2016/R/eel ed efficacia dal 1 agosto 2016) non integra una violazione del divieto di retroattività della normativa sanzionatoria, dal momento che con la stessa si è inteso solo individuare il limite al di sopra del quale l'attività posta in essere dagli operatori è ritenuta non rispettosa del livello di diligenza media richiesta ad un operatore del settore. Giova al riguardo ricordare che la suddetta argomentazione è stata più volte valutata positivamente dal giudice amministrativo e nello stesso senso si è pronunciato anche il Tar Lombardia, nel rigettare il ricorso presentato dalla società stessa avverso il provvedimento prescrittivo.
24. Per le medesime ragioni di cui al punto precedente deve ritenersi infondata la tesi sostenuta dalla società relativamente all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Infatti, poiché la condotta contestata, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, poteva ben essere qualificata come 'illecita' ai sensi di disposizioni vigenti al suo verificarsi, non sussiste alcun impedimento ad imputare alla società stessa di aver ignorato un precetto normativo esistente.
25. Si rileva, inoltre, che l'asserita inesperienza della società in considerazione del suo essere divenuta operativa come utente del dispacciamento proprio dal 1 gennaio 2015 (inizio del periodo di osservazione), non può in alcun modo giustificare, fatto salvo quanto riportato nel successivo punto 26, gli sbilanciamenti effettuati dalla stessa nel periodo oggetto di contestazione, dal momento che, come sottolineato dal Tar Lombardia nella sentenza di rigetto del ricorso presentato dalla società stessa avverso il provvedimento prescrittivo, *“risulta onere precipuo dell'operatore che intende fare ingresso nel mercato adottare misure che consentano di adeguarsi alle regole*

di tale mercato”, a maggior ragione in considerazione della entità degli stessi. Si rileva, al riguardo, che le soglie di tolleranza costituiscono i confini estremi della condotta diligente, ovvero di un comportamento che, fisiologicamente, si determina in ragione del livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori del settore. La soglia di tolleranza applicata alla società ricorrente - coerente con il parametro indicato nella deliberazione 444/2016/R/eel e stabilita dall’Autorità in misura peraltro assai più elevata di quelle fissate in linea di principio con precedente provvedimento (deliberazione 197/2013/E/eel) - appare congrua e proporzionale; pertanto, i valori degli sbilanciamenti riferiti alla società di cui al provvedimento prescrittivo (Allegato B della deliberazione 155/2017/E/eel), che superano ampiamente la predetta soglia, dimostrano la sussistenza di una programmazione non diligente.

26. Risulta peraltro fondata la doglianza della società relativa allo “scoperto” di due mesi fra la programmazione del prelievo e la messa a disposizione dei dati di misura da parte del sistema elettrico. Questo fenomeno ha rilevanza per quanto attiene i primi mesi di operatività degli utenti del dispacciamento: per tale motivo in sede di quantificazione della sanzione, sono considerati come diligenti i mesi di gennaio e febbraio 2015 in quanto sono i primi due in cui la società si è affacciata nel settore della compravendita di energia elettrica all'ingrosso. Non hanno invece valenza le doglianze della società in merito alle variazioni di comportamento e delle apparecchiature dei clienti: un utente del dispacciamento diligente deve, infatti, farsi carico di tutti gli strumenti (ivi inclusa un'efficace comunicazione con i propri clienti) per soddisfare i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nella programmazione. Infine non rilevano nemmeno le osservazioni sulla modificata composizione del portafoglio con incremento dell'utenza domestica a partire da gennaio 2016: trattandosi, infatti, di utenza profilata, la società ha potuto beneficiare del meccanismo di load profiling che richiede di programmare il prelievo residuo di area, grandezza per la quale sono disponibili i dati storici orari per ciascuna area di riferimento; invero la quota del prelievo residuo di area di competenza della società può cambiare fra le tre fasce, tuttavia tale quota è nota ex-ante per il tramite dei coefficienti CRPU comunicati da Terna alla fine del mese precedente quello di consegna.
27. Con riguardo a quanto eccepito dalla società in merito al criterio utilizzato per la ricostruzione dello sbilanciamento, si osserva che lo sbilanciamento effettivo è regolato su base oraria: una ricostruzione su più ore come suggerito dalla società non sarebbe coerente con le regole di settlement applicate nel sistema elettrico né con l'esigenza del sistema elettrico di bilanciare in tempo reale immissioni e prelievi. A tal proposito si ricorda come, comunque, la valutazione della soglia di diligenza sia effettuata su base mensile, sulla base dei dati orari rilevati in ciascun mese. Questo aspetto consente di compensare ore con sbilanciamenti elevati e ore con sbilanciamenti ridotti, andando ad identificare un comportamento orario medio mensile per ciascuna zona.
28. Ciò premesso, la società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili e totali di gran lunga superiori alla già menzionata *performance* di settore del 30% in quasi tutte

le zone in cui la stessa ha operato. Segnatamente, come evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento, considerato quanto rappresentato nel precedente punto 26, le contestazioni vanno riferite alle seguenti zone di mercato e periodi:

- Zona Nord da marzo 2015 a giugno 2016;
- Zona Centro Nord da marzo 2015 a giugno 2016;
- Zona Centro Sud da marzo 2015 a dicembre 2015 e da aprile 2016 a giugno 2016;
- Zona Sardegna da marzo 2015 a gennaio 2016 e marzo e aprile 2016;
- Zona Sicilia da giugno 2015 a ottobre 2015, febbraio e marzo 2016 e giugno e luglio 2016;
- Zona Sud da marzo 2015 a gennaio 2016.

29. In dettaglio, gli sbilanciamenti nella Zona Nord sono compresi tra 102% e maggiore di 10.000%, nella Zona Centro Nord tra 448% e 7.808,23%, nella Zona Centro Sud tra 33% e 177%, nella Zona Sardegna tra 32% e maggiore di 10.000%.
30. La società risulta quindi aver violato il richiamato art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
31. Le ulteriori argomentazioni di parte relative alla quantificazione della sanzione sono trattate di seguito.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

32. L'art. 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
33. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la società non ha rispettato disposizioni funzionali al mantenimento – a costi adeguati – dell'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
34. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato ai punti 28 e 29.
35. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni rileva la circostanza che la società abbia conseguito indebiti vantaggi economici che sono stati quantificati da Terna, per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 luglio 2016, in euro 892.845. Si osserva che la sanzione viene irrogata per la violazione di un provvedimento dell'Autorità –

nella fattispecie, per violazione dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06 – dunque per un illecito di condotta, e si ribadisce in questa sede quanto già rappresentato in ordine all'irrelevanza - ai fini della configurazione dell'illecito e, comunque, della quantificazione dell'eventuale sanzione - degli effetti pregiudizievoli determinati sul mercato dalla condotta del singolo utente del dispacciamento. Si precisa, comunque, che la sanzione viene determinata tenendo conto che la restituzione degli indebiti vantaggi costituisce già oggetto del provvedimento prescrivito (deliberazione 155/2017/E/eel), i cui contenuti sono stati confermati con deliberazione 257/2018/E/eel.

36. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* non risultano circostanze rilevanti.
37. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, si conferma quanto evidenziato dalla società relativamente all'assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori nei confronti della stessa.
38. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito dalla società nell'anno 2016 è pari ad euro 189.844.270. Sotto questo profilo, con riguardo alle argomentazioni svolte nella relazione del commercialista della società sopra citata, si rileva che non si ravvisano le condizioni oggettive per discostarsi dai criteri, conformi alla normativa di riferimento, fino ad ora seguiti dall'Autorità nella quantificazione della sanzione. La società, infatti, pur a fronte della flessione del fatturato e degli utili negli anni successivi al 2016, risulta comunque non aver subito perdite di bilancio, né tantomeno si trova in una situazione di dissesto finanziario (ad es. per essere sottoposta a procedure concorsuali), e d'altro canto, le scelte effettuate nel tempo dalla società nella concreta gestione della stessa (anche sul fronte dell'esposizione debitoria) non possono compromettere l'interesse pubblico prevalente all'irrogazione della sanzione, quale presidio posto a garanzia della corretta applicazione della regolazione in materia.
39. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 397.000 (trecentonovantasettemila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 397.000 (trecentonovantasettemila);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante

- delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/1997, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione di termini esecutivi;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3 e sempre considerata l’eventuale sospensione di cui al medesimo punto, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare all’utente del dispacciamento di cui all’Allegato A di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
 6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all’Allegato A mediante pec all’indirizzo ivi indicato, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ad eccezione dell’Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini